

Regolamento della Consulta Comunale degli Studenti universitari del Comune di Bari

Art. 1
Istituzione

1. Il Comune di Bari istituisce la Consulta comunale degli Studenti Universitari della Città di Bari, ai sensi dell'art. 40 del proprio Statuto, in rappresentanza degli Studenti e delle Studentesse dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Bari, dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Bari, del Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni", dell'Accademia delle Belle Arti, dei collegi A.Di.S.U., dei dottorandi e degli Specializzandi presenti nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e nel Politecnico di Bari.
2. La Consulta promuove stimola e concorre ad ottimizzare le politiche del Comune nei confronti degli Studenti Universitari. La consulta svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale ed è strumento fortemente rappresentativo della realtà studentesca universitaria presente sul territorio.
3. La Consulta può essere interpellata dall'Amministrazione Comunale prima di deliberare in ambito universitario.
4. La Consulta, altresì, collabora con l'Assessorato Comunale alle Politiche Giovanili in sede di definizione degli indirizzi e di condivisione delle iniziative comunali, nonché ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività atte a rendere la nostra Città più attenta all'utenza Universitaria.
5. La Consulta ha sede in Bari, provvisoriamente presso l'Assessorato Comunale alle Politiche Giovanili, in attesa di individuarne la sede definitiva.

Art. 2
Composizione

1. La Consulta è così costituita da:
 - a) Trentuno rappresentanti degli Studenti e delle Studentesse iscritti presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari. I trenta rappresentanti sono così distribuiti:
 - a1) venti rappresentanti per le liste elettorali studentesche rappresentate dagli eletti in carica all'interno del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 - a2) sei rappresentanti per le liste elettorali studentesche rappresentate dagli eletti in carica all'interno del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Bari;

- a3) quattro rappresentanti per i rispettivi collegi A.Di.S.U. dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ciascuno individuato dal rispettivo "Comitato di Collegio" tra gli iscritti ivi residenti;
- a4) un rappresentante per il rispettivo collegio A.DI.S.U. del Politecnico di Bari, individuato dal rispettivo "Comitato di Collegio" tra gli iscritti ivi residenti;
- b) Tre rappresentanti dei Dottorandi di ricerca così distribuiti:
- b1) due rappresentanti per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dunque due Dottorandi il cui corso di dottorato è stato istituito presso uno o più dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro);
- b2) un rappresentante per il Politecnico di Bari (dunque un Dottorando il cui corso di dottorato è stato istituito presso uno o più dipartimenti del Politecnico di Bari).
- c) Un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari.
- d) Un rappresentante tra gli iscritti agli Istituti presenti a Bari che afferiscono all'AFAM (Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale).
2. Nella definizione delle rappresentanze si dovrà tendere ad una sostanziale parità di genere per gruppi rappresentati.
3. L'Assessore Politiche Educative Giovanili Accoglienza Pace del Comune di Bari partecipa alla Consulta in qualità di invitato permanente, così come tutti i Consiglieri Comunali in carica, tutti senza diritto di voto.

Art. 3

Assegnazione

1. I rappresentanti di cui all'art. 2, comma 1 lettere a1) e a2), sono individuati come segue:
- ad ogni lista elettorale studentesca così come definita nell'art. 2, comma 1 lettere a1) e a2) spetta un numero di rappresentanti calcolati in base alla percentuale che essa ricopre all'interno del Consiglio degli Studenti, non includendo nel calcolo gli studenti del Consiglio degli Studenti in rappresentanza delle sedi decentrate.
2. Ogni lista nel cui ambito è stato individuato almeno un rappresentante nella Consulta dovrà indicare al Presidente del proprio Consiglio degli Studenti i nomi dei propri rappresentanti, appartenenti e regolarmente iscritti all'ateneo di pertinenza, che prenderanno parte alla Consulta. Il Presidente successivamente trasmetterà tali informazioni al Sindaco di Bari e per conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili.

3. I rappresentanti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a3) e a4), sono individuati come segue:

- nei collegi in via transitoria per la prima nomina della Consulta i rappresentanti saranno scelti tra gli studenti residenti nei collegi eletti nelle elezioni già ivi svoltesi che hanno designato dei rappresentanti d'area. La scelta di tali rappresentanti si svolge in assemblee pubbliche;

- successivamente al primo insediamento, saranno tutti i residenti, regolarmente riconosciuti, ad eleggere un loro rappresentante all'interno della Consulta attraverso delle pubbliche elezioni che si svolgeranno in concomitanza con quelle già aventi luogo per indicare dei rappresentanti d'area interni.

Il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U., sia nel caso dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sia in quello del Politecnico di Bari, trasmette al Sindaco di Bari e per conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili i nomi dei rappresentanti designati.

4. I rappresentanti di cui all'art. 2 comma 1 lettera b1) sono individuati come segue:

- per la prima volta, i membri verranno nominati direttamente da quelle associazioni costituite formalmente a livello nazionale, riconosciute come specificamente tutelanti i diritti dei dottorandi a livello nazionale e locale. Il referente locale dell'associazione comunicherà direttamente al Sindaco di Bari e per conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili i nomi degli stessi.

- a partire dal secondo mandato, si procederà all'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Consulta Cittadina. Tali membri saranno scelti tra i rappresentanti dei dottorandi eletti in seno al Consiglio degli studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari e ai Consigli di Dipartimento dei medesimi Atenei. Il Presidente del Consiglio degli Studenti successivamente trasmetterà tali informazioni al Sindaco di Bari e per conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili.

5. I rappresentanti di cui all'art. 2 comma 1 lettera b2) sono individuati come segue:

- per il primo mandato il componente verrà nominato direttamente da quelle associazioni aventi sede in Bari, costituite formalmente a livello nazionale e presenti in seno all'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica ex D.Lgs. 368/99 a seguito di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il Referente locale dell'associazione comunica direttamente al Sindaco di Bari e per conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili il nome dello stesso.

- a partire dal secondo mandato, si procederà all'elezione del rappresentante degli specializzandi nella Consulta cittadina. Tale componente sarà scelto attraverso la consultazione degli specializzandi dell'Università di Bari Aldo Moro.

6. Il rappresentante di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) è eletto attraverso la consultazione dei rappresentanti presenti nelle Consulte degli Studenti degli Istituti afferenti all'AFAM.

Art. 4
Attività e funzioni

1. Costituiscono compiti specifici della Consulta:
 - a) collaborare con l'Assessorato alle Politiche Giovanili in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione; a tal fine la Consulta, su richiesta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, esprime pareri preventivi e/o predisporre relazioni su progetti e iniziative che siano trattate dall'Amministrazione Comunale. I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale;
 - b) favorire l'incremento dei rapporti tra Amministrazione Comunale e le realtà studentesche in Bari;
 - c) promuovere progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la realtà Universitaria, le problematiche dei fuori sede e pendolari, il mondo del lavoro per laureandi e laureati e le prospettive per i Dottorandi degli Atenei in Bari.

Art. 5
Il Presidente

1. La prima seduta viene convocata dal Sindaco di Bari o per delega dall'Assessore Politiche Educative Giovanili Accoglienza Pace del Comune di Bari, dopo aver ricevuto i nominativi dei componenti della Consulta.
2. Il Presidente della Consulta è eletto, con voto segreto, tra i suoi componenti nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione o con la maggioranza semplice in seconda votazione. Qualora i 2/3 dei componenti della consulta lo chiedano si può procedere con la votazione a scrutinio palese. La Consulta nella prima seduta fa proprio il presente Regolamento.
3. Tutti i componenti della Consulta sono eleggibili alla carica di Presidente. Il candidato eletto alla Carica di Presidente nomina, in seguito alla sua elezione, il Vice Presidente indicandolo tra i membri della consulta appartenenti ad Ateneo diverso da quello che esprime lo stesso Presidente. Entrambi restano in carica per tutta la durata del mandato della Consulta oltre al tempo necessario per convocare e costituire la nuova Consulta.

Art. 6

Accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale

1. Al fine di esercitare le funzioni e le attività di cui all'articolo 4, il Presidente (o un suo delegato) ha diritto ad accedere ed estrarre copia degli atti dell'amministrazione relativi alla materia posta in discussione dalla Consulta con modalità analoghe a quelle consentite ai Consiglieri Comunali secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

Funzionamento

1. La Consulta elegge il Presidente con le modalità esplicitate dall'art.5. La Consulta si riunisce almeno ogni n. 2 (due) mesi, su convocazione del Presidente, il quale formula preventivamente l'ordine del giorno, presiede e dirige le relative riunioni, firmandone i verbali unitamente al Segretario (da lui nominato fra i componenti della Consulta) e indica il luogo; in prima istituzione la Consulta è convocata come previsto dall'articolo 5 comma 1.

2. È consentita la convocazione in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

3. Tutte le convocazioni, anche quelle straordinarie, sono indette con espressa indicazione dell'ordine del giorno, con un preavviso minimo di almeno 8 (otto) giorni. L'ordine del giorno può poi essere integrato all'inizio della seduta su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

4. Le sedute della Consulta sono validamente costituite allorquando sia presente almeno la metà più uno della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5. Le sedute sono pubbliche.

6. La Consulta presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 8
Verbali delle sedute

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del componente all'uopo designato dal Presidente.

Art. 9
Modifiche al regolamento

1. Le variazioni o le modifiche al regolamento della Consulta potranno essere proposte all'Amministrazione Comunale, per i primi due anni, dalla maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, successivamente necessiterà una maggioranza non inferiore ai $2/3$ dei componenti della Consulta stessa.

Art. 10
Durata del mandato

1. La Consulta ha la stessa durata di quello amministrativo del Consiglio Comunale.
2. Il mandato dei componenti ha la durata di due anni e si procede al rinnovo delle rappresentanze in seno alla Consulta conformemente alle tempistiche di rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'ambito dei singoli organismi istituzionali. Dopo il primo insediamento, le componenti studentesche saranno rinnovate non prima di due anni dal loro insediamento.
3. Se per un qualsiasi motivo un Consigliere perde lo status, la lista di sua appartenenza dovrà indicare al proprio riferimento istituzionale il nuovo nominativo e conseguentemente tale nominativo sarà, da quest'ultimo, comunicato al Presidente della Consulta; in attesa della surroga, il numero legale per la validità della seduta sarà conseguentemente ridotto.
4. Se è il Presidente a dimettersi o a decadere dalla carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume la carica fino alle elezioni del nuovo Presidente, da tenersi nella successiva seduta.
5. Se anche il Vice Presidente, contestualmente al Presidente, si dimette o decade dalla carica, sarà il Consigliere anagraficamente più anziano ad assumere la carica fino alle elezioni del nuovo Presidente, da tenersi nella successiva seduta.

Art. 11

Partecipazione alla Consulta

1. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute.